



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Piacenza

IL DIRIGENTE

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto il 29/01/2025 concernente la Mobilità del Personale Docente, Educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26 – 2026/27 – 2027/28;
VISTA l'O.M. n. 36 del 28/02/2025 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2025/26;

VISTA la nota prot. 42724 del 02/12/2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna avente per oggetto "operazioni finalizzate all'assunzione del personale docente dal concorso regionale di cui al D.D. 1330/2023 scorrimento posti educazione motoria scuola primaria decorrenza giuridica a.s. 2024/25 e decorrenza economica a.s. 2025/26" secondo cui nelle suddette operazioni la provincia di assegnazione costituisce la provincia di titolarità

VISTO l'allegato A al D.M. 158/2024 richiamato nella suddetta nota prot. 42724 del 02/12/2024;

VISTO il provvedimento prot. 44220 del 12/12/2024 dell'Ufficio Scolastico della Regione Emilia-Romagna in cui il docente FIORINI MATTEO viene individuato quale docente destinatario di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025 per l'insegnamento della educazione motoria nella scuola primaria nella Provincia di Piacenza;

VISTA l'O.M. n. 36 del 28/02/2025 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2025/26, in particolare l'art.1 comma 7 secondo cui "...I docenti in attesa di titolarità definitiva nella provincia, al fine di ottenere la sede di titolarità, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del CCNI 2025 e dell'articolo 8, comma 1, della presente ordinanza...";

VISTO il CCNI 2025-2028 concernente la Mobilità del Personale Docente, Educativo ed ATA, ed in particolare l'art. 2 comma 5 secondo cui "...I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compresi il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell'articolo 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024 o in esubero provinciale, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento. I predetti docenti, al fine di ottenere una titolarità definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono esprimere preferenze ai sensi dell'art. 6, comma 1 del presente contratto. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a titolarità definitiva prima delle operazioni relative alla III Fase secondo l'articolo 6 del presente contratto. A tal fine, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d'ufficio la titolarità disponibile su provincia, seguendo la tabella di viciniorietà tra comuni, a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune. I docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d'ufficio sui posti di istruzione per l'età adulta in mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette. In caso di mancata presentazione della domanda i docenti di cui al presente comma sono sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Piacenza

territoriale, alla mobilità d'ufficio, con punti zero, e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l'ordine dei Bollettini...";

RILEVATO che il docente FIORINI MATTEO rientra nella tipologia prevista dall' art. 1 c. 7 dell'O.M. n. 36 del 28/02/2025 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2025/26;

VISTA l'istanza di trasferimento prodotta dal docente FIORINI MATTEO così come risulta dal Sistema Informativo;

VISTI gli esiti delle operazioni di mobilità pubblicati a nostro prot. 3298 del 23/05/2025;

RILEVATO che il docente FIORINI MATTEO non è stato soddisfatto in nessuno dei movimenti richiesti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art .2 c. 5 del CCNI 2025-2028 concernente la Mobilità del Personale Docente, Educativo ed ATA, l'Ufficio Scolastico Territoriale deve assegnare d'ufficio la sede di titolarità sulla Provincia;

TENUTO CONTO dei posti comuni e di sostegno accantonati a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale, per il personale docente assunto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo di cui all'art. 1 comma 8 dell'O.M. relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2025/2026 n. 36 del 28.02.2025;

VISTA la nostra nota prot. 3079 del 13/05/2025 di pubblicazione dell'Organico di Diritto scuola primaria a.s. 2025/2026 e verificate le disponibilità dei posti;

ACCERTATO che nella scuola IC "M.K. Gandhi" di San Nicolò di Rottofreno, si è costituita in fase di adeguamento di organico di fatto n. 1 disponibilità sull'insegnamento dell'educazione motoria scuola primaria;

DISPONE

Art.1) Per le motivazioni in premessa a decorrere dal 01/09/2025 al docente di scuola primaria posto educazione motoria FIORINI MATTEO è assegnata d'Ufficio la titolarità presso l'IC "M.K. Gandhi" di San Nicolò di Rottofreno (PCEE81201B);

Art.2) Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/07 tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della Legge 4 novembre 2010, n.183.

IL DIRIGENTE
Andrea Grossi